



COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE COMUNICATO UFFICIALE N 12

Riunione del 24 Novembre 2010

10.10.11 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- ASD Alta Volley n.p. del Presidente p.t.
- Andrea Nicolosi n.q. del Presidente p.t.

Sono presenti:

- Avv. Costanza Acciai	- Presidente
- Avv. Thomas Martone	- Componente-relatore
- Avv. Francesca Romana Pettinelli	- Componente

La Commissione Giudicante Nazionale

Con relazione ex art. 72 Reg. Giur. del 9 Novembre 2010, la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73, comma 2, Reg. Giur. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

ANDREA NICOLOSI *nella qualità di Presidente della ASD Alta Volley, per avere in data 9 agosto 2010 effettuato on line il primo tesseramento dell'atleta Ettore Ossino senza che dallo stesso fosse mai stato sottoscritto un modulo di primo tesseramento presso la ASD Alta Volley, con violazione dell'art. 17 Statuto FIPAV e dell'art. 19 R.A.T. FIPAV, nonché della disposizione contenuta nelle Norme di Affiliazione e Tesseramento FIPAV 2010-2011 in virtù della quale "il Presidente della Società che esegue on line il primo tesseramento, ha l'obbligo di garantire la completezza e l'autenticità della firma dell'atleta";*

A.S.D. ALTA VOLLEY, *in persona del Presidente pro-tempore, per avere in data 9 agosto 2010 effettuato on line il primo tesseramento dell'atleta Ettore Ossino senza che dallo stesso fosse mai stato sottoscritto un modulo di primo tesseramento presso la ASD Alta Volley, con violazione dell'art. 9 Statuto FIPAV, dell'art. 17 Statuto FIPAV e dell'art. 2 R.A.T. FIPAV, nonché della disposizione contenuta nelle Norme di Affiliazione e Tesseramento FIPAV 2010 -2011 in virtù della quale "il Presidente della Società che esegue on line il primo tesseramento, ha l'obbligo di garantire la completezza e l'autenticità della firma dell'atleta", ed in virtù di quanto disposto dall'art. 55, n. 3, Regol. Giur. FIPAV.*

La CGN, in relazione ai predetti capi di incolpazione, deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati all'udienza del 24 novembre 2010 alla quale nessuno compariva per quest'ultimi.



La Commissione Giudicante Nazionale

Letti gli atti ed esaminati i documenti, udita la relazione della Procura Federale che insiste nella relazione ex art. 72 lett. c) Reg. Giur.,

OSSERVA

Con nota del 1° Ottobre 2010 l'Ufficio Tesseramento Atleti della FIPAV, avendo ricevuto una richiesta di cancellazione dell'atleta Ettore Ossino da parte della A.S.D. Alta Volley, revocava l'omologa del tesseramento dell'atleta e trasmetteva gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

I fatti contestati trovano piena conferma nelle stesse difese svolte dal Sodalizio innanzi alla Procura Federale, ove si ribadisce che il Sig. NICOLOSI, Presidente della A.S.D. Alta Volley, avrebbe effettuato "erroneamente" il tesseramento dell'atleta Ossino.

In effetti, in data 9 agosto 2010, il Sig. Andrea NICOLOSI ha proceduto al tesseramento *on line* del suddetto atleta senza che questo avesse sottoscritto il relativo modulo, comunicando successivamente tale circostanza all'Ufficio Tesseramento Atleti.

Da qui il provvedimento di revoca del tesseramento.

Tanto basta a fondare la responsabilità disciplinare in capo al Sig. Andrea NICOLOSI ai sensi degli artt. 28 e 29 R.A.T.

Per ormai consolidato orientamento di questa Commissione il ravvedimento tempestivo del Presidente giustifica l'applicazione di una sanzione meno afflittiva rispetto a quella richiesta dalla Procura Federale.

Alla responsabilità del tesserato segue invece ex artt. 55 n. 3 lett. a) Reg. Giur. e 2 R.A.T., quella della Società in persona del Presidente *pro tempore*.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale

Dichiara gli incolpati responsabili per i fatti loro ascritti, come sopra evidenziati, e per l'effetto dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

- **ANDREA NICOLOSI**, nella qualità di Presidente della A.S.D. Alta Volley, sospensione da ogni attività federale per mesi UNO;
- **A.S.D. ALTA VOLLEY**, nella persona del Presidente pro-tempore, sanzione pecuniaria di €200,00.

Il Presidente
Avv. Costanza Acciai

Roma, 2 dicembre 2010